



REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

Avente ad oggetto i Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" di via canonico Rotolo n. 2 Palermo – Piano Nazionale Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: School building security and structural rehabilitation plan.

CIG. 9900493149 - CUP: D71B21001370001.

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11/09/2020 n° 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.2 della legge n° 108/2021, come previsto dall'art. 225 comma 8 del D.Lgs n° 36/2023.

Importo contrattuale dei lavori € 983.893,39 oltre IVA al 10% (€ 98.389,34)

In Palermo nell'anno 2024 nel mese di aprile il giorno 22 (ventidue) ciascuna parte nelle proprie sedi.

- **da una parte**, l'Arch. Rosario Musso nato ad Alimena (PA) il 15/08/1959, giusta decreto del Sindaco Metropolitano n° 233 del 23/10/2023 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione per l'edilizia e la valorizzazione dei beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo (C.F. 80021470820).

- **dall'altra parte** il Sig. Salvatore Ferlito, nato a Petralia Sottana (PA) il 16/06/1957, Legale Rappresentante della Ditta "Idrogedil s.r.l." con sede legale in Palermo via Gaetano Filangieri n.34, iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna codice fiscale e Partita IVA n° 00276690823, numero di iscrizione R.E.A. – PA – 66164, giusta visura

ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA del 13/03/2024, documento n° T 552442626 acquisita da questa Amministrazione attraverso il sistema “Telemaco-Infocamere” e che nel presente contratto viene richiamata per farne parte integrante e sostanziale ma non materialmente allegata.

Si premette che

- con Determinazione Dirigenziale n°1545 del 28/04/2021 della Direzione Edilizia e Beni Culturali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all’oggetto l’Ing. Valerio Randazzo dipendente di ruolo di questa Amministrazione;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell’Istruzione, vengono individuati gli interventi per il progetto in oggetto, nell’ambito del P.N.R.R. in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 si dà atto che il progetto viene finanziato con risorse nazionali, anche se incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021; Tutte le opere svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, indicati all’art. 12 bis dell’allegato Capitolato speciale di appalto e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali per consentire il raggiungimento dei target e milestone previsti nel P.N.R.R.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4955 del 18/11/2022 della Direzione Edilizia e Beni

Culturali è stato affidato la realizzazione del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo-esecutivo allo Studio professionale “B.F. Progetti Società di Ingegneria s.r.l.” con sede in Pistoia,

- con Determinazione Dirigenziale n. 5558 del 15/12/2022 della Direzione Edilizia e Beni Culturali è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo ed alla copertura finanziaria del progetto;

- Si è stabilito di demandare alla Direzione Gare e Contratti-Innovazione Tecnologica l'espletamento della procedura di gara dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, da svolgersi sul portale telematico www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.a. mediante RDO sul ME.PA. ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.120/2020, prevedendo la consultazione di almeno n°5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, ed indicazioni del R.U.P.

- con Determinazione Dirigenziale n° 4014 del 14/09/2023 della Direzione Edilizia e Beni Culturali è stato approvato il verbale di gara del 06 settembre 2023 prot. 64234 del 08/09/2023 e si è proceduto alla aggiudicazione dei lavori all'Operatore Economico “Idrogedils.r.l.” P.IVA 00276690823 con sede in Palermo;

- con nota prot. 83736 del 16/11/2023 sono state trasmesse al RUP la relazione sulla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 e dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n°50/2016 e pertanto, l'intervenuta efficacia della Determinazione Dirigenziale n° 5549 del 06/12/2023;

- si è data pubblicità dell'esito di gara mediante pubblicazione della succitata determinazione Dirigenziale n° 5549 del 10/12/2023 della Direzione Edilizia e Beni Culturali all'albo on-line sul sito “Internet” di questa Stazione Appaltante, nel link “Bandi-Appalti-Avvisi dell'esito di gara della stessa.

- l'Operatore Economico è iscritto alla White list della Prefettura di Palermo dal 09/06/2022 con scadenza 09/06/2023 con "aggiornamento in corso". Nel caso in cui, a seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Palermo, dovessero sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, si procederà alla risoluzione del presente contratto.
- l'Operatore Economico aggiudicatario sopra citato, prima della stipulazione del presente contratto, ha prodotto all'Amministrazione appaltante la documentazione di rito.

Tutto ciò premesso

Le parti come sopra costituite, dopo avere confermato e ratificato la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Oggetto dell'appalto)

La Città Metropolitana di Palermo, come sopra rappresentata, d'ora in avanti "Soggetto Attuatore", dà in appalto alla O.E. "Idrogedil s.r.l.", d'ora in avanti "Appaltatore", come rappresentata in comparsa, l'esecuzione dei lavori specificati in premessa, da realizzare in conformità al progetto esecutivo e al Capitolato Speciale d'Appalto come approvati e validati con Determinazione Dirigenziale n°5558 del 15/12/2022 della Direzione Edilizia e Beni Culturali.

ARTICOLO 2 (Accettazione appalto)

Il Sig. Ferlito Salvatore, Titolare della "Idrogedil s.r.l." dichiara di accettare l'appalto di cui all'articolo precedente, di obbligarsi a eseguirlo in conformità al progetto, ai prezzi unitari offerti e per il prezzo complessivo indicato al successivo art. 8. Dichiara, altresì, di aver preso visione dei luoghi e di aver rilevato direttamente tutte le misure ritenute necessarie alla verifica della possibile realizzazione dei lavori. A tal fine, si impegna ad

accettare incondizionatamente e a rispettare termini patti e condizioni tutti contenuti nel succitato Capitolato Speciale d'Appalto, del quale ha preso piena conoscenza e che accetta in ogni sua parte. Inoltre, dichiara che s'impegna e si obbliga:

- a) ad osservare ed adempiere a tutte le prescrizioni che darà la Direzione dei lavori per la buona riuscita delle opere e a completare le opere stesse nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) ad accettare, nel caso di ritardo, sia all'inizio che all'ultimazione dei lavori, in rapporto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto, le relative penali o multe;
- c) a riconoscere alla Città Metropolitana di Palermo il diritto di conseguire il pagamento delle multe o penali procedendo direttamente alla compensazione con i crediti dell'appaltatore.

ARTICOLO 3 (Documenti che fanno parte del contratto)

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse, il disciplinare di gara, l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori del 04/08/2023, il Capitolato speciale d'appalto e tutti gli elaborati del progetto esecutivo della Direzione per l'Edilizia e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali, che si intendono qui allegati, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati nel fascicolo agli atti della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo. Gli stessi vengono firmati digitalmente dalle Parti per espressa conoscenza ed accettazione.

ARTICOLO 4 (Clausole di autotutela)

L'appaltatore si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., alla Stazione Appaltante ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità degli eventuali contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le

qualifiche dei lavoratori da occupare. L'appaltatore si obbliga espressamente a inserire identica clausola negli eventuali contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso di inadempimento, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'appaltatore, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, può, altresì, appaltare lavorazioni di qualsiasi tipo ad altre imprese che hanno preso parte alla gara in forma singola o associata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 10, comma 1 della Legge n° 238 del 2021. L'appaltatore si obbliga a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto. Si obbliga infine a collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni eventuale tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale con richiesta di tangenti, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc., e ad inserire tali identiche clausole negli eventuali contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. con la consapevolezza che, in difetto, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Da parte sua, la Stazione appaltante, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto stesso, ovvero revocherà l'autorizzazione all'eventuale sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011 e ss. mm. ii.

ARTICOLO 5 (Patto di integrità, Protocollo e Intesa per la legalità in materia di contratti pubblici – oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore)

L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", dal "Patto di Integrità" e dalla "Intesa per la legalità" in materia di contratti pubblici del 07/07/2023, sottoscritti in sede di gara, adottati quale misura di carattere generale volte a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città Metropolitana di Palermo, tutti richiamati integralmente nel presente

contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il Patto d'integrità, il Patto di legalità e l'Intesa per la legalità stabiliscono la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Palermo e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del decreto legislativo n° 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione Committente, ai Dirigenti, alle Posizioni di Elevate Qualificazioni di staff al Segretario Generale, al Direttore Generale ed agli Organi di indirizzo politico, e si impegna a non attribuirne per il triennio successivo alla cessazione del rapporto derivante dal presente contratto. La violazione dei Patti può comportare la risoluzione del contratto medesimo. Da parte sua, la Stazione appaltante, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto stesso al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011.

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dalla "Intesa per la Legalità" tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura- U.T.G. di Palermo.

L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo:

"Clausola n. 1 -La sottoscritta, impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità sottoscritta dalla Città Metropolitana di Palermo con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel primo di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture

con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui. all'art. 1, comma 1, lett. a) dell'intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione maliosa.

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia, di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni

al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza, del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8 - La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. La sottoscritta impresa si impegna altresì a segnalare comunque le ipotesi gravi di reato sopra richiamate all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, atteso che, ferme restando le competenze della

Prefettura in materia, l'ostensibilità afferente le condotte illecite è rimessa alla valutazione della competente Autorità Giudiziaria.

Clausola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

ARTICOLO 6 (Termini e durata del contratto)

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è stabilito, giusta previsione di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto

Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

ARTICOLO 7 (Trattamento e tutela dei lavoratori)

L'appaltatore, come rappresentato in comparsa, si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'impresa è inoltre responsabile, in rapporto alla Città Metropolitana di Palermo, dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'impresa è infine obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7 della legge n° 55/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 del D.P.R. n° 207/2010.

E' fatto obbligo all'appaltatore di rispettare gli obblighi previsti dal PNRR in materia di parità di genere (*Gender Equality*), e della protezione e valorizzazione dei giovani previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni, dalla legge 29/07/2021 n° 108 e richiamati nell'art. 68 "Pari opportunità" dell'allegato Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 8 (Prezzo dell'appalto)

L'importo netto dell'appalto, come scaturente dal ribasso del 1,50% offerto in sede di gara, di cui al presente contratto viene stabilito in € 926.333,95

(euronovecentoventiseimilatrecentotrentatre//95) oltre i costi delle misure di sicurezza pari a € 57.559,44 per un importo complessivo di € 983.893,39 (euro novecentoottantatremilaottocentonovantatre//39) oltre iva al 10%.

Come previsto al punto 2.8 del disciplinare di gara, nel corso dell'esecuzione del presente contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi.

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.

Sono in ogni caso esclusi dalla compensazione per variazione dei prezzi i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 9 (Subappalto)

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs n° 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L'appaltatore, inoltre, ha indicato in sede di offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii., che intende subappaltare le lavorazioni della categoria OG2 ed OG11 nei limiti consentiti dalla Legge.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 105, comma 4°, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 2° del medesimo decreto.

ARTICOLO 10 (Risoluzione del contratto, penali, diritto di recesso, premio di accelerazione)

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. La Città Metropolitana di Palermo ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. n° 50/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile. Nei suindicati casi, la risoluzione opera di diritto e all'appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti dalla Stazione appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il Soggetto Attuatore applicherà, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, in misura giornaliera, pari all'1 ‰ (uno per mille)

dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente capoverso, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
- nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 10 bis, rispettivamente, paragrafi a), b) e c) del presente Contratto.

Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato

speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come previsto dall'art. 14 comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 10 bis (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR).

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere secondo le buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le norme vigenti.

L'Appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore di cantiere vigila sull'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone

o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “*relazione di genere*” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un

periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto e/o la risoluzione del presente Contratto.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari

almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) all'occupazione femminile.

In caso di assunzioni di personale femminile che abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopra indicati.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto e/o la risoluzione del Contratto.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal

Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;

b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale

ARTICOLO 11 (Regolare esecuzione)

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti del DPR 207/2010, nelle parti ancora vigenti, avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo, come previsto dall'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 bis (Esecuzione in danno)

È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo

subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

ARTICOLO 12 (Cessione del contratto - Cessione dei crediti)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n°50/2016, alle condizioni previste dalla L. 52/1991.

Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Responsabile Unico del Procedimento. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

ARTICOLO 13 (Pagamenti – Tracciabilità flussi finanziari)

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto saranno corrisposti all'appaltatore nei modi e termini indicati all'art. 25 del più volte citato Capitolato Speciale d'Appalto, con mandati da estinguersi mediante accredito sui conti correnti bancari dedicati: IBAN: IT43003069432601000000001310 presso la Banca INTESA SAN PAOLO – Sede di Cefalù (PA) Via Roma, n. 23, i soggetti delegati ad operare sul conto suddetto sono il Sig. Salvatore Ferlito, nato a Petralia Sottana (PA) il 16/06/1957 C.F. FRLSVT57H16G511Y e la Sig.ra Roberta Fertitta nata a Palermo il 12/10/1985 C.F. FRTRRT85R52G273Z.

L'appaltatore si impegna ad assumere in ogni fase relativa all'esecuzione dell'appalto, anche nei rapporti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente sopra indicato, dedicato al presente appalto;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

L'appaltatore, subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge medesima, alla Città Metropolitana e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis, della legge 136/2010.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 14 (Cauzione definitiva)

Si dà atto che, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Decreto Legislativo n° 50/2016, cauzione definitiva per l'importo complessivo di €.47.022,03 (euro quarantasettemilaventidue//03) mediante polizza fideiussoria assicurativa digitale n° 1684.00.27.2799875340 - munita di autentica notarile - emessa dalla compagnia assicurativa "SACE BT SpA" di Roma, in conformità alla scheda tecnica e allo schema/tipo 1.2 approvato con D.M. n° 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al protocollo generale di questo Ente con prot. n. 24078 del 25/03/2024, con appendice n. 1 del 12/03/2024 di €. 2.172,64, con prot. 21304 del 14/03/2024.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ogni volta che la Città Metropolitana di Palermo avrà proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016. La cauzione definitiva, come sopra costituita, cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 15 (Ulteriori coperture assicurative)

Ai sensi dell'art.103, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 ed a garanzia della responsabilità per danni causati a persone (responsabilità civile verso terzi) o cose (responsabilità per il

danneggiamento o distruzione delle opere realizzate o esistenti), in conseguenza della esecuzione dei lavori e delle attività connesse, l'appaltatore ha altresì prodotto polizza fideiussoria C.A.R. n°114400559 emessa in data 13/03/2024 dalla Groupama Assicurazione, rilasciata da 000273 Palermo 4, con decorrenza 13/02/2024, in conformità alla scheda tecnica dello Schema Tipo 2.3 di cui al DM n° 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. La polizza assicurativa suddetta copre gli eventuali danni subiti dalla Città Metropolitana di Palermo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali:

- massimale per danni alle opere o agli impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori pari all'importo contrattuale;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari ad Euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 16 (Riferimento alle norme generali)

Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

Si richiamano in particolare: il Regolamento UE 852/2020; il Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (PNRR); la Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C

58/01; la Guida Operativa relativa al rispetto dei principi di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n° 32 del 30 dicembre 2021; l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori; il D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 108/2021; il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la Legge 120/2020; il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra); il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49; le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145; - il D.lgs. 152/2006 ss. mm ii.; il D.lgs. n. 81/2008; il D.Lgs n°36/2023 e norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera; la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente; le norme in materia di prevenzione mafiosa; le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

ARTICOLO 17 (Elezione domicilio legale)

L'appaltatore, come rappresentato in comparsa, dichiara di eleggere domicilio digitale presso la propria casella di posta elettronica: idrogedil@pec.it.

Pertanto, si conviene in conseguenza che, a tutti gli effetti della applicazione del presente contratto, in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto, e ciò sia a iniziativa dell'Amministrazione sia a iniziativa della Direzione dei Lavori.

Il Rappresentante della Città Metropolitana di Palermo di cui in comparsa dichiara che il

domicilio legale digitale dell'Amministrazione è:

ediliziascolastica@cert.cittametropolitana.pa.it.

ARTICOLO 18 (Risoluzione delle controversie)

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Palermo ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 19 (Spese)

La presente scrittura privata non autenticata, redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. L.gs. 50/16, è valida ed efficace ad ogni effetto dalla data di stipulazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stessa, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Operatore Economico appaltatore.

ARTICOLO 20 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi

reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 21 (Controversie e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Il presente Contratto composto da n. **29** facciate intere è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in

caso d'uso.

La presente scrittura privata viene dalle parti letta, confermata e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. L.gs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'Appaltatore

Salvatore Ferlito

Il Soggetto Attuatore

Rosario Musso

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- ARTICOLO 5 (Patto di integrità, Protocollo e Intesa per la legalità in materia di contratti pubblici – oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore)
- ARTICOLO 7 (Trattamento e tutela dei lavoratori)
- ARTICOLO 8 (Prezzo dell'appalto)
- ARTICOLO 9 (Subappalto)
- ARTICOLO 10 (Risoluzione del contratto, penali, diritto di recesso, premio di accelerazione)
- ARTICOLO 10 bis (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)
- ARTICOLO 11 (Regolare esecuzione)
- ARTICOLO 11 bis (Esecuzione in danno)
- ARTICOLO 12 (Cessione del contratto - Cessione dei crediti)

- ARTICOLO 16 (Riferimento alle norme generali)
- ARTICOLO 18 (Risoluzione delle controversie)
- ARTICOLO 19 (Spese)
- ARTICOLO 20 (Trattamento dei dati personali)
- ARTICOLO 21 (Controversie e norme di rinvio)

L'Appaltatore

Salvatore Ferlito